



# CITTÀ di SAVONA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 89 DEL 9 OTTOBRE 1995***

***MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE***

- ***CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 15 MARZO 1996***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 26 FEBBRAIO 1997***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 18 FEBBRAIO 2000***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 16 DEL 31 MARZO 2003***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 14 DEL 26 MARZO 2004***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 20 DEL 30 MARZO 2005***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 6 MARZO 2006***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 18 DEL 27 MARZO 2007***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 17 FEBBRAIO 2009***

## INDICE

CAPO I ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE				
Art.	1	Gestione del servizio	pag.	4
Art.	2	Definizione di rifiuto urbano	pag.	4
Art.	3	Istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	pag.	4
Art.	3 bis	Oggetto e campo di applicazione del regolamento	pag.	4
CAPO II PRESUPPOSTI DELLA TASSA, SOGGETTI ED OBBLIGO DI DENUNCIA				
Art.	4	Presupposti della tassa ed esclusioni	pag.	6
Art.	5	Soggetti passivi e soggetti responsabili	pag.	7
Art.	6	Commisurazione della tassa e costo del servizio	pag.	7
Art.	6 bis	Categorie tariffarie	pag.	7
Art.	6 ter	Determinazione della superficie tassabile	pag.	8
Art.	7	Decorrenza della tassa	pag.	8
Art.	8	Denuncia originaria e di variazione	pag.	9
Art.	8 bis	Denuncia di cessazione	pag.	10
Art.	8 ter	Modalità di presentazione della denuncia	pag.	10
Art.	9	Abrogato	pag.	11
Art.	10	Abrogato	pag.	11
Art.	11	Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio	pag.	11
Art.	12	Riduzioni per particolari condizioni d'uso	pag.	12
Art.	13	Agevolazioni speciali	pag.	13
Art.	13 bis	Riduzioni per interventi di contenimento della produzione di rifiuti e per l'avvio al recupero	pag.	14
CAPO III ISTITUZIONE DELLA TASSA GIORNALIERA				
Art.	14	Tassa giornaliera di smaltimento	pag.	15
Art.	14 bis	Occupazioni nell'ambito del mercato settimanale	pag.	15
CAPO IV PROCEDURE DELLA RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI				
Art.	15	Abrogato	pag.	16
Art.	16	Abrogato	pag.	16
Art.	16 bis	Modalità di gestione della liquidazione, accertamento e riscossione	pag.	16
Art.	16 ter	Accertamento	pag.	16
Art.	16 quater	Riscossione	pag.	17
Art.	16 quinquies	Rateazioni	pag.	17
Art.	16 sexies	Sgravi e rimborsi	pag.	18
Art.	16 septies	Diritto di interpello	pag.	18
Art.	16 octies	Sospensione e differimento dei termini	pag.	19
Art.	16 novies	Contenzioso	pag.	19
Art.	16 decies	Annullamento in autotutela	pag.	20
Art.	16 undecies	Sanzioni	pag.	21
Art.	16 duodecies	Ravvedimento	pag.	21

Art.	16 terdecies	Poteri del Comune	pag.	22
Art.	16 quaterdecies	Funzionario responsabile del tributo	pag.	23
CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI				
Art.	17	Disposizioni transitorie	pag.	24
Art.	18	Disposizioni finali	pag.	25
		Tabella "A1"	pag.	26

**CAPO I**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE**

**Articolo 1**  
**Gestione del servizio**

1. Il Comune di Savona provvede, in regime di privativa, al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, avviati allo smaltimento.
2. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata da apposito regolamento comunale.

**Articolo 2**  
**Definizione di rifiuto urbano**

1. Sono rifiuti urbani, ai sensi della normativa vigente:
  - a. i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità in base a provvedimento comunale;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

**Articolo 3**  
**Istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni**

1. Per il servizio di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento, è istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, denominata di seguito tassa, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (2) e successive modificazioni.

**Articolo 3 bis**  
**Oggetto e campo di applicazione del Regolamento**

1. Il presente regolamento, nell'esercizio della potestà di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (3), integra la disciplina legislativa della tassa contenuta nel D.Lgs. n. 507/1993 (2), dettando le disposizioni per l'applicazione e la riscossione del tributo, elencate dall'art. 68 di quest'ultimo decreto:
  - a. la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - b. la definizione dei criteri e dei meccanismi di commisurazione e di determinazione delle relative tariffe;

- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso, alla individuazione delle fattispecie agevolative, alle modalità di richiesta e documentazione e alle cause di decadenza.
2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie indicati dalla legge 7 luglio 2000 n. 212 (4), il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle norme richiamate, al fine di agevolare il contribuente nel corretto adempimento degli obblighi.

## CAPO II

### PRESUPPOSTI DELLA TASSA, SOGGETTI ED OBBLIGO DI DENUNCIA

#### Articolo 4

##### Presupposti della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa, nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. n. 507/1993 (2), fermo restando quanto previsto all'articolo 11 del presente Regolamento in tema di riduzione delle tariffe per particolari condizioni di svolgimento del servizio.
- 1 *bis*. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, come nel caso di interventi edilizi, qualora tali circostanze di esclusione siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 1 *ter*. Abrogato.
- 1 *quater*. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, in base alle disposizioni vigenti in materia, i produttori dei rifiuti stessi.
- 1 *quinquies*. I contribuenti, ai fini dell'esclusione dal tributo di cui al comma 1 *quater*, devono indicare nella denuncia originaria o di variazione la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, allegando idonea documentazione relativa allo smaltimento di tali rifiuti.
- 1 *sexies*. In caso di impossibilità nella determinazione esatta della superficie di cui al comma 1 *quater*, essa è determinata nella misura del trenta per cento dell'intera superficie sulla quale l'attività è svolta.
- 1 *septies*. Il verificarsi nel corso dell'anno delle ipotesi di esclusione dalla tassa previste dai commi precedenti dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
- 1 *octies*. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'articolo 1117 del Codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 507/1993 (2), come ad esempio i locali per la portineria, salvo siano soggetti ad uso esclusivo.
- 1 *novies*. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde.
- 1 *decies*. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## **Articolo 5**

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili**

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure detenga i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni del condominio, di cui all'articolo 4, comma 1 *octies*, del presente Regolamento, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 2 *bis*. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto dei conduttori e degli affittuari dei locali e delle aree. In tal caso sono a carico del proprietario gli obblighi tributari relativi alla tassa, compresi quelli di denuncia.
3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, locate con mobilio per periodi non superiori all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sublocazione, dal primo conduttore (inquilino).
4. Per i locali destinati ad attività ricettive, alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.
- 4 *bis*. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo di singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Articolo 6**

### **Commisurazione della tassa e costo del servizio**

1. La tassa è determinata tenendo conto della quantità media ordinaria per unità di superficie di rifiuti prodotta dalle diverse categorie di utenti del servizio in modo che il carico tributario complessivo sia ripartito in proporzione all'incidenza di ciascuno sul costo del servizio e secondo il grado di copertura dallo stesso prescelto.
- 1 *bis*. Entro il 30 giugno di ciascun anno il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti deve comunicare al Comune la previsione analitica del costo del servizio di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 riferita all'esercizio successivo.
- 1 *ter*. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente Regolamento. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

## **Articolo 6 bis**

### **Categorie tariffarie**

1. La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti è quella contenuta nell'allegato "A1" parte integrante del presente regolamento. Il parametro ivi indicato rappresenta l'incidenza per unità di superficie delle categorie sul costo del servizio, al quale vengono rapportate le relative tariffe. La tariffa

per metro quadrato di ciascuna categoria è data dalla moltiplicazione della tariffa della categoria base (convenzionalmente assunta = C1) per il rispettivo parametro.

2. La determinazione della tariffa per ciascun contribuente risulta moltiplicando la tariffa al metro quadrato della categoria di appartenenza per l'area occupata o detenuta, tenuto conto delle esclusioni e delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui alla tabella "A1", la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per le attività economiche, alle quali corrisponde un'autonoma categoria tariffaria, qualora i locali e le aree sui quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la stessa. Per i locali di tali unità immobiliari utilizzati in modo promiscuo, quali corridoi e servizi igienici, la tassa è determinata in base alla tariffa prevista per l'attività, limitatamente al cinquanta per cento della superficie dei locali medesimi.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale, adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, è stabilita annualmente la tariffa della categoria base. In mancanza della deliberazione si intende confermata la tariffa della categoria base precedentemente stabilita.

#### **Articolo 6 ter** **Determinazione della superficie tassabile**

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri e, per le aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la superficie dichiarata per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite al catasto edilizio urbano non può essere inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (6).

#### **Articolo 7** **Decorrenza della tassa**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
4. Abrogato.
5. Abrogato.



## **Articolo 8**

### **Denuncia originaria e di variazione**

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso il Servizio tributi e presso le Circoscrizioni comunali e resi disponibili anche in formato elettronico per via telematica e sul sito web del Comune.
- 1 *bis*. Per le occupazioni e detenzioni iniziate nel periodo dal 1° al 20 gennaio il termine per la presentazione della denuncia, in deroga al comma 1, coincide con l'ultimo giorno del successivo mese di febbraio.
- 1 *ter*. I termini di presentazione della denuncia che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
- 1 *quater*. La denuncia delle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, purchè munito di apposita delega scritta, da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il primo grado. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio comunale.
- 1 *quinquies*. La denuncia dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la denuncia vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio comunale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
3. L'utente, in caso contrario rispetto a quanto previsto al comma 2, è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. Abrogato.
5. La denuncia, originaria o di variazione, presentata da persone fisiche, deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei seguenti dati:
  - a) le generalità del contribuente e il suo codice fiscale;
  - b) il numero, generalità e codice fiscale dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;
  - c) la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
  - d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
  - e) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
  - f) i dati catastali dell'immobile;
  - g) la contestuale cessazione della precedente occupazione;
  - h) il nominativo del precedente occupante, se conosciuto;
  - i) le modifiche intervenute;
  - l) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
- 5 *bis*. La denuncia, originaria o di variazione, presentata da società commerciali, enti, istituti, associazioni, circoli e simili deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree:
  - a) denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice di attività a fini ISTAT e IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;

- b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;
  - c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
  - d) data d'inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree, nonché contestuale cessazione della precedente occupazione;
  - e) il nominativo del precedente occupante, se conosciuto.
- 5 *ter*. La denuncia è rettificabile con le modalità previste per la denuncia originaria. Il contribuente indica espressamente nella nuova denuncia gli elementi e dati che intende rettificare rispetto alla denuncia precedente. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni qualora ne ricorrano i presupposti.
- 5 *quater*. In caso di mancata indicazione nella denuncia di uno dei dati di cui ai commi 5 e 5 *bis* si procede comunque all'iscrizione o alla variazione dell'iscrizione a ruolo del contribuente qualora il dato sia altrimenti ricavabile dall'ufficio, dandone successiva comunicazione all'interessato.
- 5 *quinqües*. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

#### **Articolo 8 bis** **Denuncia di cessazione**

1. La denuncia di cessazione è redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune e dallo stesso reso disponibile con le modalità previste all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La denuncia deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei seguenti dati:
  - a) le generalità dell'iscritto a ruolo e l'indicazione del codice fiscale,
  - b) la data di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree
  - c) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare;
  - e) la data in cui viene presentata.
3. In caso di decesso o di fallimento del contribuente l'onere di presentazione della denuncia di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.
4. In carenza della denuncia di cessazione, le posizioni sono cessate comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato e con la stessa decorrenza temporale. La cessazione d'ufficio, nel caso di persone decedute per le quali non vi siano eredi, è disposta con determinazione dirigenziale.

#### **Articolo 8 ter** **Modalità di presentazione della denuncia**

1. Le denunce di cui agli articoli precedenti sono presentate al Comune con le seguenti modalità:
  - a) direttamente al Servizio tributi o al protocollo comunale;
  - b) per mezzo di raccomandata postale A/R con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;

- c) via fax, con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione.

*Ibis.* In caso di presentazione della denuncia direttamente al Servizio Tributi, qualora si renda necessario, la compilazione della stessa può essere effettuata dal funzionario comunale sulla base di quanto dichiarato dal denunciante. Con la sottoscrizione della denuncia il dichiarante assume piena responsabilità di quanto indicato nella denuncia medesima.

2. Salvo l'identificazione del denunciante da parte del funzionario comunale, deve essere allegata alla denuncia una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.
3. Il competente ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia presentata.

## **Articolo 9 Esclusioni dalla tassa**

Abrogato.

## **Articolo 10 Variazioni di superfici tassabili**

Abrogato.

## **Articolo 11 Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio**

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani stabilisce che il servizio di raccolta in regime di privativa dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.
2. L'anomalia nell'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti prevista dal comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, ricorrente in caso di mancato svolgimento di fatto del servizio o di svolgimento dello stesso in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento comunale per la gestione del servizio relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al gestore del servizio di nettezza urbana ed al Comune.
3. Qualora il gestore del servizio non comunichi al Comune, nel termine di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la diffida di cui al comma precedente, di aver posto rimedio all'anomalia del servizio fatta constatare ovvero l'insussistenza dell'anomalia stessa, la tassa è dovuta, in relazione al grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio certificato al Comune entro il medesimo termine dal gestore del servizio, nella seguente misura:
  - grado di scostamento alto = 20% della tariffa ordinaria
  - grado di scostamento medio = 30% della tariffa ordinaria
  - grado di scostamento basso = 40% della tariffa ordinaria
4. In mancanza di comunicazioni o certificazioni da parte del gestore del servizio nel termine di cui al comma precedente, la tassa è applicata nella misura del 40% della tariffa ordinaria.

5. La riduzione di cui al comma 3 è applicata, ove ne ricorrano i presupposti, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la diffida.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia, come previsto dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, il contribuente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dove l'intervento dell'autorità sanitaria con data certa, sostituisce la diffida scritta da parte del contribuente.

## **Articolo 12**

### **Riduzioni per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria, ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 507/1993 (2):
  - a) nel caso di abitazioni con unico occupante è ridotta del 20%;
  - b) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, è ridotta del 20%;
  - c) nel caso dei locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 20%;
  - d) nel caso degli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 1, risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, è ridotta del 20%;
  - e) nel caso di agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale è ridotta del 20%.
2. La riduzione tariffaria di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa a coloro che, iscritti a ruolo, sono nella condizione richiesta dalla legge alla data del 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno di imposizione successivo. La riduzione è automatica per i residenti a Savona. Per i non residenti la riduzione è concessa, nei termini indicati, a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni richieste.
3. Le riduzioni di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno di imposizione successivo.
4. Il contribuente, con esclusione della riduzione tariffaria di cui alla lettera a) qualora residente a Savona, è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1. In mancanza della denuncia il Comune provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa denuncia.

## **Articolo 13**

### **Agevolazioni speciali**

1. Il Comune stabilisce che la tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria:
  - a) nel caso di locali ed aree utilizzate dalle scuole materne private, di istruzione primaria privata e di istruzione secondaria privata è ridotta del 20%;
  - b) nel caso di locali ed aree utilizzati dalle scuole pubbliche di istruzione secondaria superiore è ridotta del 50%;
  - c) Abrogato.
- 1 *bis*. Le rampe di accesso e i corridoi di comunicazione all'interno di autorimesse di uso pubblico, considerate come strade di transito dei veicoli, scontano una tariffa forfetaria pari al 2% della tariffa della categoria A7, anche in considerazione della pubblica utilità del servizio reso.
2. Sono esenti dalla tassa:
  - a) abrogato;
  - b) i locali ed aree utilizzati dalla scuola pubblica dell'obbligo e dalle scuole pubbliche di istruzione secondaria superiore per le quali il Comune sia tenuto a fornire i locali stessi e a sostenere le spese di funzionamento;
  - c) i locali destinati al culto e le aree pertinenziali direttamente adibite ad attività ricreativo-sociali, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto;
  - d) le abitazioni occupate da persone costituenti nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 5.700,00;
  - e) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 7.200,00;
  - f) i locali e le aree per i quali l'esenzione sia prevista dalle vigenti disposizioni legislative.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni dalla tassa di cui ai commi precedenti sono concesse a domanda degli interessati da presentare entro il 20 gennaio successivo al verificarsi delle condizioni di riduzione o esenzione, sulla base della documentazione presentata dagli stessi, con effetto dall'anno di imposizione successivo. Per la concessione delle esenzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, la domanda deve essere presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno.
- 3 *bis*. Il contribuente, con esclusione delle esenzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, è obbligato a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie e delle esenzioni di cui ai commi precedenti. In mancanza della comunicazione, il Comune provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda per la concessione della riduzione o dell'esenzione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.
4. Abrogato.
- 4 *bis*. Abrogato.
- 4 *ter*. Abrogato.
- 4 *quater*. Nel caso delle attività economiche di seguito elencate, la tassa relativa all'area scoperta operativa è ridotta del 30%:
  - campeggi ed aree ricreativo-turistiche (categoria B1)
  - stabilimenti balneari (categoria B2)
  - locali ed aree ad uso produzione industriale. Magazzini (categoria E2)
  - distributori di carburante (categoria E4);
  - falegnami, carrozzieri e gommisti (categoria E5)

- officine auto (categoria E8)
- 5. Le riduzioni e le esenzioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**Articolo 13 bis**  
**Riduzioni per interventi di contenimento della produzione di rifiuti**  
**e per l'avvio al recupero**

1. È stabilita la riduzione tariffaria nella misura del 10% nell'ipotesi prevista dall'articolo 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993 (2), ossia nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo ad entrate da recupero e riciclo dei rifiuti, sotto forma di energia o materie prime secondarie.
2. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è concessa a domanda dell'interessato da presentare entro il 20 gennaio successivo al verificarsi delle condizioni di riduzione, sulla base della documentazione presentata dallo stesso e previo accertamento di tutte le condizioni richieste, con effetto dall'anno di imposizione successivo.
3. Il contribuente è obbligato a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione tariffaria. In mancanza della comunicazione il Comune provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda per la concessione della riduzione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.
4. Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per la riduzione tariffaria di cui al comma 1, il Comune richiede il motivato parere del gestore del servizio.
5. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, è concessa la riduzione della tassa nella misura del 10%.
6. La riduzione di cui al comma 5 è applicata a conguaglio, con discarico delle somme iscritte a ruolo, a seguito di dimostrazione da parte del contribuente dell'avvenuto recupero attraverso la produzione della seguente documentazione:
  - a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
  - b) copia del registro di carico e scarico;
  - c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
7. La richiesta di riduzione di cui al comma 5 deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno di imposizione e la documentazione deve pervenire entro l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo.

**CAPO III**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA GIORNALIERA**

**Articolo 14**  
**Tassa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune di Savona.
  2. La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
  3. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
  4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. L'importo della tassa da corrispondere è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 50 centesimi di euro, ai 50 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a € 1,00.
- 4bis.* In caso di istituzione da parte del Comune del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, anche disgiuntamente dal pagamento del canone, all'atto dell'occupazione mediante versamento diretto ovvero tramite concessionario della riscossione.
- 4ter.* Nel caso di occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante la tassa da corrispondere è ridotta del 20%.
5. Per tutto quanto non disciplinato dai commi precedenti e dall'articolo successivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993.

**Articolo 14 bis**  
**Occupazioni nell'ambito del mercato settimanale**

1. Per le occupazioni dei posteggi nell'ambito del mercato settimanale la tassa di cui all'articolo precedente è versata per ciascun anno in un'unica soluzione entro il 30 aprile, in relazione al periodo di occupazione già effettuato e/o ancora da effettuare.

**CAPO IV**  
**PROCEDURE DELLA RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI**

**Articolo 15**  
**Costo del servizio**

Abrogato.

**Articolo 16**  
**Accertamento. Riscossione. Rimborsi. Sanzioni. Contenzioso**

Abrogato.

**Articolo 16 bis**  
**Modalità di gestione della liquidazione, accertamento e riscossione**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione della tassa o in forma diretta o, previa apposita deliberazione dell'organo competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
3. In caso di riscossione in forma diretta, la riscossione coattiva della tassa viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (6), se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (7), ovvero con quella indicata dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) (8), se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'art. 52 del decreto legislativo 446/97 (3).

**Articolo 16 ter**  
**Accertamento**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta ovvero in caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale provvede a notificare, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del



procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo di cui all'art. 16 *ter decies* del presente Regolamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionali in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 16 quater Riscossione**

1. In caso di riscossione attraverso il concessionario, la tassa è riscossa mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall'articolo 72 del D.Lgs. n. 507/1993 (2) e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (6) e successive modificazioni.
2. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'articolo 16 *ter*, comma 1, del presente Regolamento è iscritto, a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 16 *ter decies* del presente Regolamento, in ruoli ordinari ovvero straordinari, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
3. E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti, prima dell'emissione della cartella di pagamento. In tal caso il Comune stipula apposita convenzione con il Concessionario della riscossione.
4. Ad eccezione delle somme dovute a titolo di tassa giornaliera di smaltimento, non si procede alla riscossione per le somme di importo inferiore a € 10,33.
5. La riscossione della tassa è effettuata con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. La medesima disposizione trova applicazione per la riscossione delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento.

#### **Articolo 16 quinquies Rateazioni**

1. Su istanza del contribuente iscritto a ruolo, il funzionario responsabile del tributo può concedere, per gravi e comprovati motivi di carattere temporaneo, la ripartizione del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati, anche iscritti in ruoli diversi, e se l'importo da riscuotere è superiore a € 200.
2. La ripartizione è concessa in rate mensili e costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese con i seguenti limiti:  
due rate per somme inferiori a € 500  
quattro rate per somme inferiori a € 2000  
sei rate per somme inferiori a € 5000.

- otto rate per somme uguali o superiori a € 5000.
3. La rateazione per importi superiori a € 10000 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
  4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.
  5. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del 2,5 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

### **Articolo 16 sexies** **Sgravi e rimborsi**

1. Lo sgravio o il rimborso della tassa è disposto dall'ufficio comunale entro centottanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione ovvero dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia, nel corso dell'anno di cessazione o variazione in diminuzione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree o dimostri l'intervenuta variazione, ovvero che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Nell'ipotesi di un utente subentrante, ai sensi dei commi 2 e 3, qualora si determini per il medesimo periodo una duplicazione di tassazione relativamente a due soggetti, l'utente precedente può chiedere lo sgravio o il rimborso del tributo per detto periodo.
5. Abrogato.
6. Relativamente alle domande di rimborso da presentare entro il 31 dicembre 2006, in caso di emissione di avviso di accertamento il contribuente può presentare domanda di rimborso con riferimento a tutte le annualità oggetto di accertamento, anche oltre tale termine di decadenza.
7. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
8. Qualora lo sgravio o il rimborso sia richiesto su cartella di pagamento emessa a seguito di ritardo nel pagamento del precedente avviso per la riscossione spontanea, le spese di spedizione o di notifica della cartella, legittimamente richieste dal concessionario della riscossione, non sono oggetto di sgravio o rimborso.
9. Non si procede allo sgravio e al rimborso per le somme di importo inferiore a € 10,33.

### **Articolo 16 septies** **Diritto di interpello**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 9 *bis*, comma 7, dello Statuto comunale (9), ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.
3. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
  - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludersi con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
  - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
  - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro centoventi giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 4.

#### **Articolo 16 octies** **Sospensione e differimento dei termini**

1. Il Comune può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili e, su richiesta del contribuente medesimo, in presenza di gravi motivi.

#### **Articolo 16 novies** **Contenzioso**

1. Il diritto di difesa del contribuente si attua attraverso il ricorso avverso l'atto impugnabile alla Commissione tributaria provinciale, con riferimento al primo grado di giudizio, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle modalità stabilite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Sono atti impugnabili:
  - a) l'avviso di accertamento del tributo;
  - b) l'avviso di liquidazione del tributo;
  - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
  - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
  - e) l'avviso di mora;
  - f) gli atti relativi ad alcune operazioni catastali;
  - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  - h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

- i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli atti espressi di cui al comma 2 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/1992.
4. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
5. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui al comma 2, lettera g), può essere proposto dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dall'articolo 16 *sexies*, comma 1, del presente Regolamento e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

### **Articolo 16 decies** **Annullamento in autotutela**

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
  - a) errore di persona;
  - b) errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
  - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
5. L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente, quali l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni tributarie, il ruolo, il provvedimento di diniego di agevolazione tributarie e di rimborsi.
6. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto e dalla circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

7. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
8. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

### **Articolo 16 undecies** **Sanzioni**

1. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.
2. Abrogato.
3. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria, il contribuente presenta istanza di adesione all'avviso di accertamento.
4. Non è punibile l'autore della violazione tra l'altro nelle ipotesi seguenti:
  - a) quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;
  - b) quando essa è determinata da ignoranza inevitabile;
  - c) quando essa è stata commessa per forza maggiore;
  - d) quando essa non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
5. Il Comune informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare e correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale di un credito.
6. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata, senza altri oneri o sanzioni.

### **Articolo 16 duodecies** **Ravvedimento**

1. Sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
  - a) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa (denuncia infedele o incompleta, mancata o errata indicazione nella denuncia di elementi formali, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ecc.), avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni;

- c) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.
2. Per le violazioni concernenti la tassa annuale il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione del pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del relativo atto di riscossione. La sanzione ridotta può essere irrogata mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, e riscossa unitamente alla tassa o maggior tassa ed agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
3. Per le violazioni concernenti la tassa giornaliera di smaltimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento della tassa o della maggior tassa nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### **Articolo 16 terdecies Poteri del Comune**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 16 *bis*, comma 2, del presente Regolamento, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 16 *bis* comma 2, del presente Regolamento, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1 e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministratore del condominio, di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento, previsto dall'articolo 5, comma 4 *bis*, del presente Regolamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato. I soggetti obbligati rispondono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. I Comuni modificano d'ufficio le superfici già denunciate che risultino inferiori alla misura determinata ai sensi dell'articolo 6 *ter*, comma 2, del presente Regolamento, dandone comunicazione agli interessati.

**Articolo 16 quaterdecies**  
**Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e le rateazioni.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 17**  
**Disposizioni transitorie**

1. La denuncia di iscrizione non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, rispetto a quelle che hanno dato origine all'iscrizione nel ruolo principale dell'anno 1995, confermandosi, con il silenzio, la determinazione del tributo in atto, fatte salve le modificazioni delle tariffe deliberate o applicabili a termini di legge e l'azione dell'ufficio per il recupero del maggior tributo dovuto.
  2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 1° gennaio 1996, ad eccezione di quelle riferite all'applicazione degli artt. 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, II periodo e 66, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/1993 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.
  3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le denunce originaria e di variazione di cui all'art. 11 sono presentate, per l'anno 1996, entro il 20 gennaio 1996, senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune.
- 3 bis. Abrogato.
4. Le richieste di riduzione e detassazione sono presentate, per l'anno 1996, entro il 20 gennaio 1996.
  - 4 bis. Per quanto riguarda il contenzioso, fino all'entrata in vigore della disciplina del nuovo processo tributario prevista dai decreti legislativi nn. 545 e 564 del 31 dicembre 1992, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
  - 4 ter. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte nel 2005, le denunce e domande relative a quanto disciplinato all'articolo 4, limitatamente ai commi 1 *ter*, 1 *quater* e all'articolo 5 comma 2 *bis* e all'articolo 13, comma 2, limitatamente alle lettere d) ed e) si intendono utilmente presentate, se pervengono entro il 30 giugno 2005. Sono fatte salve le denunce, istanze e dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2005 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni vigenti nel 2004.
  - 4 quater. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte nel 2008, la riduzione della tassa di cui al comma 3 dell'articolo 11 è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2009 a tutti i contribuenti ai quali nel 2008 è stata applicata la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 507/1993, nella medesima misura applicata in tale anno. In caso di successiva trasmissione al Comune da parte del gestore del servizio di nettezza urbana della comunicazione dell'insussistenza dell'anomalia nell'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero della certificazione del grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio, la tassa sarà dovuta da tali contribuenti per intero o nella percentuale corrispondente a quanto certificato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione o la certificazione.



## **Articolo 18**

### **Disposizioni finali**

1. E' abrogato il "Regolamento relativo all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 350 del 29 luglio 1983 e successive modifiche e integrazioni nonché ogni altra disposizione comunale contrastante con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.
3. Si applica l'art. 1, comma 14 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, con particolare riferimento all'applicazione delle norme e delle tariffe sino al 31 dicembre 1995 e alla sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18 febbraio 2000 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2000.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31 marzo 2003 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2003.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26 marzo 2004 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2004.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30 marzo 2005 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2005.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 6 marzo 2006 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2006, ad eccezione di quella apportata al comma 4 dell'articolo 14 che entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione (20 marzo 2006).

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27 marzo 2007 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2007.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 17 febbraio 2009 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2009.

**TABELLA "A1"**

<b>C A T E G O R I E</b>	<b>P A R A M E T R I</b>
A.1 Musei. Archivi. Biblioteche.	1,25
A.2 Palestre e impianti sportivi scoperti.	0,69
A.3 Sedi e locali di istituzioni culturali, politiche, religiose, mutualistiche, sindacali, ricreative, sportive, di ordini e collegi professionali.	1,25
A.4 Teatri. Cinematografi.	1,06
A.5 Scuole pubbliche e private.	1
A.6 Stazioni ferroviarie.	0,60
A.7 Autonomi depositi di stoccaggio. Depositi di macchine e materiali militari. Autorimesse. Autorimesse tram e autobus.	1
A.8 Arenili in concessione ad istituzioni culturali, religiose, ricreative e sportive.	0,90
<hr/>	
B.1 Campeggi ed aree ricreativo turistiche.	2,5
B.2 Stabilimenti balneari.	0,69
B.3 Supermercati, grandi magazzini, esercizi commerciali all'ingrosso (esclusa vendita di prodotti alimentari o deperibili).	3,34
B.4 Sale da gioco. Discoteche e sale da ballo. Altri circoli di ritrovo o divertimento, anche all'aperto.	2,3
<hr/>	
C.1 Abitazioni. Box e garages.	1
C.2 Locali ed aree ad uso abitativo per collettività.	1,86
C.3 Caserme e case circondariali.	2,5
C.4 Esercizi alberghieri, locande, pensioni e motels.	3,25

## TABELLA "A1"

C A T E G O R I E		PARAMETRI
D.1	Uffici pubblici e privati. Studi professionali locali adibiti ad attività terziarie e direzionali. Autoscuole. Ban- chi del lotto.	3,67
D.2	Ambulatori. Gabinetti medici e dentistici.	3,67
D.3	Ospedali e case di cura.	3
D.4	Istituti di credito ed assicurativi.	3,65
<hr/>		
E.1	Superfici espositive non adibite alla vendita.	0,90
E.2	Locali ed aree ad uso produzione industriale. Magazzini.	1,62
E.3	Commercio al dettaglio di beni non deperibili (Fascia 1^) ARMI GOMMA OGGETTI SACRI ABBIGLIAMENTO CALZATURE ELETTRODOMESTICI CINE-FOTO TIMBRI-TARGHE VALIGERIE PELLE GIOCATTOLE ARREDAMENTO LIBRERIE CASALINGHI COLORI TAPPETI GIOIELLERIE	3,48
E.4	Distributori di carburante (comprese aree scoperte).	1,90

## TABELLA "A1"

	<b>C A T E G O R I E</b>	<b>P A R A M E T R I</b>
E.5	Attività artigianali (Fascia 1^) FALEGNAMI CARROZZERIA IDRAULICI LAVANDERIE CIABATTINI TIPOGRAFIE	2
E.6	Edicole	4
E.7	Commercio al dettaglio di beni non deperibili (Fascia 2^) TESSUTI ACCESSORI AUTO ANTIQUARIATO MERCERIE ARTICOLI SPORTIVI TABACCHI SANITARI LAMPADARI MOTO CARTOLERIE FERRAMENTA BIANCHERIA TAPEZZERIA MOC. GOMMISTI MATERIALI EDILI PROFUMERIE ANIMALI QUADRI CORNICI	3,72
E.8	Attività artigianali (Fascia 2^) OFFICINE AUTO BARBIERI-PARRUCCHIERI LABORAT. ORAFI SARTORIE PELLICCERIE TAPEZZIERI ELETTRICISTI	2,5

## TABELLA "A1"

C A T E G O R I E		PARAMETRI
F.1	Esercizi di vendita alimentari o deperibili ed esercizi di vendita all'ingrosso (Fascia 1^). SUPERMERCATI ALIMENTARI PRODOTTI ITTICI MACELLERIE	6,51
F.2	Farmacie.	4
F.3	Vini, liquori e olii.	4,13
F.4	Ristoranti, trattorie, friggitorie, bar ed altri pubblici esercizi, mense aziendali.	5
F.5	Fiori e piante.	5,11
F.6	Esercizi di vendita alimentari o deperibili, ed esercizi di vendita all'ingrosso (Fascia 2^). PANE MERCATO POLLI INGROSSO ALIMENTARI SURGELATI SALUMI-CIBI COTTI POLLERIE DROGHERIE ERBORISTERIE	4,13
<hr/>		
G.1	Banchi di vendita all'aperto.	13,25
G.2	Esercizi di ortofrutta all'interno di immobili.	7
G.3	Ambulanti alimentari.	13,95
	Aree scoperte (Applicazione della tariffa prevista per l'attività corrispondente).	

## **Annotazioni al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (a cura del Servizio tributi del Comune di Savona)**

(1) Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (cosidetto decreto Ronchi)

(2) Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

(3) Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(4) Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

(5) Pregasi leggere all'art. 16-*sexies* nota (6) anziché (5)] Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 - Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Ai sensi del DPR 138/1998 sono unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari le seguenti:

*R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.*

*R/2 - Abitazioni in villino e in villa.*

*R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.*

*R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.*

Si riporta l'allegato C:

**NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T).**

### *Criteri generali*

*1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.*

*2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.*

*3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.*

*4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.*

*Criteria per i gruppi «R» e «P»*

*1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:*

*a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;*

*b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:*

*del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);*

*del 25 per cento qualora non comunicanti;*

*c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:*

*del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);*

*del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.*

*Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;*

*d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.*

*2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.*

*3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1. [Si omettono i criteri per il gruppo T]”*

(6) [Pregasi leggere all'art. 6-ter nota (5) anziché (6)] Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(7) Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

(8) Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(9) Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 3 dicembre 2001, disponibile su [www.comune.savona.it](http://www.comune.savona.it) alla voce “statuto”.